

Ordinanza del Dirigente della Direzione Viabilità 2

N.520-12861/2019

S.P. n. 210 "di Novalesa" dal km 0+100 al km 0+800

S.P. n. 172 "del Colle delle Finestre" dal km 1+900 al km 2+350 e diramazione 1 dal km 0+300 al km 0+550

S.P. n. 207 "di Mattie" dal km 4+250 al km 8+000

a tratti saltuari in territorio dei Comuni di Mattie, Meana di Susa, Mompantero e Venaus (TO)

Regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi, chiusura temporanea e limitazioni al transito con delimitazione area di cantiere per lavori di bitumatura del piano viabile.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Premesso che:

- ✓ la Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori inerenti il *"Piano Di Intervento Triennale Di Rappezzatura Della Pavimentazione Stradale Per La M.O. Delle S.P. Del Servizio Viabilità 2 Lotto 3 – Unità Operativa n. 6"* ;
- ✓ la ditta aggiudicataria è la soc. SELVA MERCURIO S.R.L. con sede in Via Alciato, n. 1 – 22100 Como (CO);
- ✓ la ditta esecutrice è la soc. DMPI S.r.l. con sede in Via Bertolotti, n. 7 – TORINO;
- ✓ tra gli interventi previsti le limitazioni prevedono occupazione della corsia di marcia e relativo restringimento della carreggiata, con istituzione di senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e/o movieri sulle strade a due corsie ed alla chiusura della corsia di marcia con deviazione del traffico sulla corsia di opposta, con possibili brevi interruzioni del transito e per strade di ridotte dimensioni con chiusura totale e temporanea per brevi tratti con deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell'area di cantiere mediante istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso, con possibili brevi interruzioni del transito veicolare max 30 minuti e, su strade di ridotte dimensioni, con chiusura temporanea e totale per brevi tratti con deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori, onde consentire le lavorazioni di bitumatura del piano viabile;

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico"*;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *“disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*;

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *“Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*;

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile di Zona Geom. Benedetto Silvestri;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

ORDINA

l'istituzione di senso unico alternato per mezzo di semafori mobili di cantiere o movieri, secondo lo schema di cui alla tavola 64-65-66 del Disciplinare Tecnico del 26.09.2002, limitazione di velocità max. di 30km/h e divieto di sorpasso, con possibili brevi interruzioni del transito veicolare max 30 minuti e, su strade di ridotte dimensioni, con chiusura temporanea e totale per brevi tratti con deviazione del traffico in loco con segnaletica di cantiere a cura della ditta esecutrice dei lavori, sulle seguenti strade, tra le progressive indicate nella seguente tabella:

COMUNE	SP	Denominazione	Progressive di inizio e fine tratto		CANTIERE tipo	DATA INTERVENTO suscettibile di variazioni
			da km	a km		
MATTIE	207	di Mattie	4+350	4+440	senso unico alternato con semafori di cantiere o movieri / chiusura eventuale della strada a carreggiata ridotta per max 30 minuti esclusi mezzi di soccorso e trasporto pubblico	dal giorno 25/11/2019 al 06/12/2019 dalle ore 8,00 alle ore 18,30
MATTIE / MEANA DI SUSÀ	207	di Mattie	7+700	7+856		
MEANA DI SUSÀ	172	del colle delle finestre	2+000	2+235		
MEANA DI SUSÀ	172 dir	del colle delle finestre	0+415	0+475		
MOMPANERO / VENAUS	210	di Venaus	0+200	0+780		

e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati

- Il Direttore dei Lavori Geom. Benedetto SILVESTRI (tel. 349/4163147) Funzionario e Responsabile dell'Unità Operativa n. 6 della Direzione Viabilità 2;

- La ditta appaltatrice SELVA MERCURIO S.R.L. con sede in Via Alciato, n. 1 – 22100 Como (CO) con Responsabile dei lavori tel. 335/5601629;
- la ditta esecutrice DMPI S.r.l. con sede in Via Bertolotti, n. 7 – TORINO con responsabile di cantiere Sig. Enrico TAVELLA;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002 *"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"* ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio del tratto stradale per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito del tratto di strada a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne questa Direzione Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

Si dispone che la ditta DMPI S.r.l. in qualità di esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre alla posa dei previsti cartelli preventivi di informazione agli utenti di "segnaletica orizzontale in rifacimento" mantenendo sollevato ed indenne il Servizio Viabilità 2 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 22/11/2019

IL DIRIGENTE VIABILITÀ 2
Ing. Sabrina BERGESE

bs